



Tribunale di Siena

DECRETO N. 12 / 2020

Oggetto: *Indicazioni e disposizioni attuative in applicazione del D.L. 17/3/20 n. 18*

Il Presidente

ritenuto dovere aggiornare quanto già disposto nel decreto n. 8/2020 alla luce delle previsioni contenute nell'art. 83 decreto legge 17 marzo 2020 n. 18;

ritenuto, in particolare, dovere adottare, in base a quanto previsto nell'art. 83 comma 5 D.L. n. 18/2020, anche relativamente all'attività giudiziaria non sospesa, le misure e le linee guida vincolanti attinenti alla fissazione ed alla trattazione delle udienze come nel seguito indicato, necessarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

dispone

relativamente alla sezione civile:

1. le udienze pubbliche e camerali già fissate nel periodo 9 marzo - 15 aprile sono rinviate d'ufficio e fuori udienza, ivi comprese quelle fissate negli Uffici del Giudice di Pace di Siena e Montepulciano, salve le eccezioni di cui all'art. 83 comma 3 lett. a), come nel seguito meglio precisato; con specifico riferimento al settore famiglia saranno rinviate le udienze dei procedimenti camerali monocratici e collegiali ex art. 737 cpc; le udienze in materia di contenzioso famiglia, stato, persone e altro; le udienze presidenziali; gli esami domiciliari; le convocazioni del giudice tutelare ed i giuramenti già fissati; quanto al settore delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, dovranno essere rinviate anche tutte le attività di vendita con conseguente sospensione delle connesse attività degli ausiliari in qualsiasi modo connesse alle udienze fissate dinanzi al GE o di vendita dinanzi al professionista delegato; sono altresì sospesi, stante la necessità di prevenire il pericolo di contagio, gli accessi degli ausiliari agli immobili pignorati, le visite dei custodi agli immobili pignorati, l'attuazione degli ordini di liberazione; dovranno essere rinviate tutte le attività di udienza del settore fallimentare ivi comprese le udienze prefallimentari non urgenti e le vendite fallimentari nonché i colloqui con i curatori e con qualsiasi altro professionista, che potranno avvenire soltanto in via telematica; dovranno essere rinviate tutte le udienze del settore lavoro e previdenza, salvo quanto nel seguito specificato.
2. I magistrati o i presidenti dei Collegi civili disporranno quanto prima i rinvii tramite PCT, tendenzialmente a data successiva al 30/6/2020, tenendo conto delle specifiche esigenze di ciascun ruolo; le comunicazioni alle parti verranno effettuate con modalità esclusivamente telematiche; il rinvio sarà quanto più contenuto

possibile, possibilmente prima del periodo feriale, per i procedimenti cautelari e sommari (es. convalide di sfratto, proc. ex art. 700 c.p.c., sequestri, possessori). Il provvedimento di rinvio sarà comunicato per posta elettronica al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e pubblicato sul sito internet del Tribunale (www.tribunalesiena.it).

3. Dovranno essere trattati anche durante il periodo di sospensione, i procedimenti indicati nell'art. 83 comma 3 lett. a); trattasi, per quel che qui rileva, dei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona, intendendosi per tali quelli inerenti a diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione o dalle Convenzioni europee; dei procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; delle cause relative ad alimenti ed obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela di matrimonio o di affinità ex art. 433 c.c., dei procedimenti cautelari ex art. 342 bis c.c. (ordini di protezione contro gli abusi familiari); delle convalide dei TSO di cui all'art. 35 legge 23 dicembre 1978 n. 833; dei procedimenti di cui all'art. 12 legge 22 maggio 1978 n. 194 in tema di interruzione volontaria della gravidanza; delle autorizzazioni al trapianto di organi; delle interdizioni, inabilitazioni ed amministrazioni di sostegno, nei casi in cui sia stata dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori.
4. I procedimenti di cui al punto che precede saranno individuati da ciascun magistrato che ne sia titolare, il quale, a mezzo della Cancelleria, darà comunicazione tempestiva alle parti, almeno due giorni prima, della conferma della trattazione dei procedimenti medesimi; è facoltà dei difensori, in via telematica, di richiedere (congiuntamente) il differimento anche di tali procedimenti.
5. I procedimenti di cui agli art. 283, 351 e 373 c.p.c. saranno trattati – tenuto conto della formulazione dell'inciso normativo in cui è inserita – non in ogni caso, ma solo se "la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti", che dovrà essere dedotta dalle parti attraverso la presentazione dell'istanza di trattazione di cui al successivo punto n. 7.
6. Non rientrano nella sospensione e quindi dovranno essere trattati i procedimenti, relativi a tutti i settori della giurisdizione, la cui ritardata trattazione possa produrre un grave pregiudizio alle parti secondo quanto nel seguito precisato.
7. Con riguardo all'individuazione dei procedimenti di cui al punto che precede ("... la cui ritardata esecuzione può produrre grave pregiudizio alle parti"), è onere dei difensori, anche non congiuntamente, depositare – sempre e solo per via telematica – apposita istanza di trattazione dei procedimenti pendenti; l'istanza, da depositarsi tempestivamente (possibilmente due giorni prima dell'udienza), dovrà essere corredata dalla specifica indicazione dei motivi di urgenza; il giudice istruttore o il presidente del Collegio provvederà tempestivamente alla dichiarazione di urgenza con decreto non impugnabile, con il quale adotta anche i provvedimenti consequenziali, da comunicarsi alle parti; per le cause di nuova iscrizione, la dichiarazione d'urgenza è resa, in esito alla presentazione dell'istanza di cui sopra, dal magistrato assegnatario del procedimento secondo gli ordinari criteri tabellari, appositamente delegato dallo scrivente con il presente decreto.

8. Le udienze per i procedimenti non rinviati saranno tenute dai magistrati titolari dei procedimenti medesimi, che cureranno anche l'indicazione delle modalità e dell'orario di trattazione, assicurando il rispetto delle vigenti misure di sicurezza nonché di quanto nel seguito indicato.

8.a. Segnatamente il presidente del collegio o il giudice monocratico disporrà, in attuazione del presente decreto adottato in base a quanto previsto dall'art. 83 comma 7 lett. h) del D.L. n. 18/2020, lo svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, adottando, quindi, fuori udienza, il successivo provvedimento; sarà, in proposito, predisposto, previa concertazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, un apposito modello di decreto contenente le prescrizioni comuni per lo svolgimento dell'udienza scritta.

8.b. Nel caso in cui sia necessario procedere alla nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio, il Presidente del Collegio o il Giudice Monocratico dovrà procedere senza fissare l'udienza, formulando il quesito, assegnando al consulente nominato un termine per il deposito nel fascicolo informatico di apposita dichiarazione contenente la formula di impegno di rito, firmata con firma digitale, con assunzione di ogni responsabilità giuridica, civile e penale, di una falsa dichiarazione resa all'autorità giudiziaria; con il medesimo atto il giudice inviterà il consulente a comunicare alle parti il luogo e la data di inizio delle operazioni peritali, tenendo conto della necessità, fino alla cessazione dell'efficacia delle misure di cui al D.p.c.m. 9 marzo 2020, recante "nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale", di evitare ogni spostamento e contatto personale non strettamente necessario. In ogni caso il consulente d'ufficio avrà cura di differire l'inizio delle operazioni a data posteriore al 30 aprile 2020; assegnerà quindi alle parti ed ai loro eventuali consulenti gli ulteriori termini di rito.

8.c. Per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta dovrà essere attestato dal personale di cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici.

8.d. Per i procedimenti per i quali non è possibile la trattazione scritta, come disposto al punto 8.a. i Presidenti del Collegio o i giudici monocratici predisporranno, ove possibile, lo svolgimento dell'udienza tramite collegamento da remoto con il programma Teams, come indicato dal Direzione Generale dei sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. f D.L. n. 18/2020; in quest'ultima ipotesi la richiesta di collegamento da remoto dovrà essere formulata congiuntamente da tutte le parti di ciascun processo, con invio telematico, tre giorni prima dell'udienza, nello specifico fascicolo informatico, corredata dall'indicazione del rispettivo indirizzo di posta elettronica e di un numero di telefono. L'ufficio invierà via mail ai richiedenti un link per l'accesso alla videoconferenza. Le parti richiedenti sono tenute a dotarsi del software gratuito Teams, utilizzabile sia su personal computer che su smartphone e tablet. Resta ovviamente la facoltà per i difensori delle parti di delegare un sostituto che dichiari di videocomparire per delega, fornendo i relativi recapiti mail e di telefono o anche la facoltà del difensore di avvalersi, per il collegamento da remoto, di una connessione intestata ad altra persona, previa necessaria identificazione, da parte del giudice che procede, del professionista che partecipa all'udienza. Nell'ipotesi di

malfunzionamento della connessione, il giudice ne darà atto a verbale, rinviando, per i medesimi incombenti e senza pregiudizio delle prerogative delle parti, ad un'udienza successiva che sarà fissata con le modalità descritte nel punto seguente.

8.d. Per i procedimenti che devono essere trattati e per i quali non è possibile la trattazione tramite collegamento da remoto, le udienze saranno celebrate a porte chiuse (art. 128 c.p.c.); ogni causa sarà fissata ad orario determinato e differenziato dalle altre in modo da evitare la contemporanea presenza, anche nei pressi dell'aula di udienza, di persone non interessate alla causa in trattazione; l'accesso in aula dovrà essere consentito solo alle persone effettivamente interessate alla trattazione; dovrà essere rispettata la distanza interpersonale minima di un metro fra le persone ammesse in aula d'udienza ed assicurata un'adeguata areazione della stessa. In caso di inidoneità della stanza assegnata al magistrato, l'udienza potrà essere celebrata, previ opportuni contatti con la segreteria di presidenza, in un'aula della sezione penale.

9. I ricorsi per la dichiarazione di interdizione, di inabilitazione e per la nomina di un amministratore di sostegno, già fissati con udienza precalendarizzata o di nuova iscrizione quando non è dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, saranno esaminati dal giudice competente secondo le regole tabellari vigenti; in presenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento del ricorso, il giudice provvederà alla nomina del tutore, curatore o amministrazione di sostegno provvisorio, rinviando ad un'udienza successiva alla sospensione l'audizione del beneficiario, in udienza o a domicilio, ed il giuramento del tutore, curatore o amministratore di sostegno, stabilendo espressamente che il tutore, curatore e amministratore provvisorio si intenderà immesso nei poteri e nelle responsabilità derivanti dal decreto di nomina con conseguente obbligo di tutti gli enti, pubblici o privati, di consentire al soggetto nominato la piena esplicazione delle proprie prerogative.
10. Il deposito di atti deve avvenire esclusivamente tramite modalità telematica (art. 83 comma 11 D.L. n.18/2020). Il pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria (art. 30 D.P.R. n. 115/2002) deve essere assolto esclusivamente per via telematica (art. 83 comma 11 D.L. n.18/2020) (www.pst.giustizia.it - Portale servizi online Uffici Giudiziari) o tramite pagamento a mezzo di modello F23. La richiesta di visibilità del fascicolo per costituzione deve essere fatta solo per via telematica, utilizzando il PCT, con inserimento nel fascicolo di riferimento.
11. Le camere di consiglio dovranno svolgersi, laddove possibile, con collegamenti da remoto; tutti i magistrati, professionali ed onorari, sono stati già invitati ad installare sul PC portatile o su altri dispositivi il programma Teams per consentire il collegamento da remoto. Nei casi in cui non sia possibile attivare il collegamento da remoto, i Presidenti di collegio sezioni cureranno di fissare orari di trattazione idonei ad assicurare il rispetto delle distanze e di tutte le prescrizioni sanitarie in vigore, al fine di evitare non solo gli assembramenti ma anche i contatti ravvicinati tra le persone.

Relativamente alla sezione penale

12. Sono rinviate di ufficio e fuori udienza tutte le udienze dinanzi al Tribunale in composizione collegiale o monocratica e dinanzi al GIP o al GUP, salve le eccezioni di cui all'art. 83 comma 3 lett. b) D.L. n. 18/2020, come nel seguito meglio precisato.
13. Dovranno essere trattate le udienze di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di reato, le udienze relative a procedimenti nei quali, durante il periodo di sospensione, scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p., le udienze dei procedimenti a carico di detenuti (detenuti per lo stesso titolo per cui si procede – non i "detenuti per altro") o sottoposti a misure cautelari (personali o reali – dizione nella quale non sono ricompresi i sequestri probatori ed i D.a.s.p.o. di cui all'art. 6 legge 14 dicembre 1989 n. 4019) o di sicurezza detentive nonché le udienze per l'applicazione di misure di prevenzione o quelli relative a procedimenti nei quali sono state disposte misure di prevenzione, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda; in tale ultima ipotesi la richiesta dovrà pervenire a mezzo PEC alla cancelleria penale; il presidente del Collegio o il giudice monocratico provvederà a fissare nuova data di udienza, dandone, a cura della Cancelleria, tempestiva comunicazione a mezzo PEC, almeno novantasei ore prima della data fissata, alle parti ed ai difensori. Dovranno, altresì, essere trattati i procedimenti che presentano carattere di urgenza in relazione a prove da assumere indifferibili ex art. 392 c.p.c., con dichiarazione di urgenza fatta dal giudice o dal presidente del collegio su istanza di parte; in tale ipotesi verrà data, a cura della cancelleria, tempestiva comunicazione a mezzo PEC, almeno quarantottore prima della data fissata, alle parti presso i rispettivi difensori ed alla persona offesa.
14. Le udienze di convalida di cui all'art. 391 c.p.p. relative a persone arrestate o fermate e condotte in carcere si svolgeranno in modalità di videoconferenza secondo quanto nel seguito precisato: il Giudice per le Indagini Preliminari indicherà la modalità suddetta nel decreto di fissazione dell'udienza di convalida emesso ai sensi dell'art. 390, comma 2° c.p.p., indicando la possibilità, per il difensore, di partecipare all'interrogatorio recandosi nella Casa Circondariale ove l'arrestato è ristretto oppure partecipando autonomamente da remoto; l'udienza di convalida si svolgerà in camera di consiglio, in un'aula del Tribunale di Siena (o, se le ragioni di sicurezza lo consentono, per quel che riguarda il numero dei presenti, nella stanza del Giudice che procede), con la presenza del Giudice e del cancelliere; il Pubblico Ministero e il difensore potranno partecipare all'udienza di convalida da remoto, collegandosi alla stanza virtuale relativa alla celebrazione dell'udienza, tramite l'applicativo nel seguito precisato, autonomamente, ciascuno dalla sua postazione; nel caso in cui il difensore decida di non recarsi presso la Casa Circondariale ove l'arrestato è ristretto, sarà garantito un colloquio telefonico riservato prima dell'inizio dell'udienza di convalida; l'arrestato o il fermato parteciperà all'udienza di convalida dalla Casa Circondariale cui è stato associato a seguito dell'arresto o del fermo, che deve intendersi, ai sensi dell'art. 146-bis, comma 5° c.p.p., equiparata all'aula di udienza; subito dopo l'inizio dell'udienza, il Giudice darà atto a verbale della necessità di procedere mediante collegamento da remoto per ragioni di tutela della salute pubblica di cui ai D.L. n. 18/2020, verificando che il collegamento audio-video sia tale da consentire la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi, nonché la possibilità di udire quanto viene detto, dandone contestualmente atto a verbale; nella Casa Circondariale oltre all'arrestato o al fermato è presente un ufficiale di Polizia Giudiziaria scelto dalla

direzione della Casa Circondariale tra coloro i quali non svolgono né hanno svolto attività di indagine e protezione nei confronti della persona arrestata o fermata; questi accerterà l'identità dell'imputato e le condizioni previste dall'art. 146-bis, comma 6°, primo periodo, disp. att. c.p.p., la reciprocità del funzionamento del collegamento e redigerà verbale delle operazioni effettuate sottoscritto, dopo la conclusione dell'udienza, anche dall'arrestato o dal fermato; il suddetto verbale sarà trasmesso in copia, senza ritardo, a cura della Casa Circondariale, alla cancelleria del Giudice che procede per essere unito al fascicolo dell'udienza di convalida; il collegamento da remoto sarà assicurato mediante utilizzo della piattaforma MICROSOFT TEAMS, licenziata dal Ministero della Giustizia con nota del Dirigente del DGISA del 27.02.2020; il collegamento dell'aula di udienza sarà assicurato mediante le dotazioni informatiche in uso al Tribunale; la cancelleria del Giudice che procede invierà un invito a partecipare all'udienza di convalida ai soggetti legittimati unitamente alla notifica del decreto di cui all'art. 390, comma 2° c.p.p.: l'invito consiste nell'invio di un collegamento ipertestuale che consente ai destinatari di connettersi alla stanza virtuale del Giudice che procede; i destinatari potranno decidere se installare l'applicativo MICROSOFT TEAMS oppure partecipare alla videoconferenza tramite collegamento al sito internet inviato; il giorno e l'orario della videoconferenza indicati nella comunicazione di cui al periodo che precede corrispondono al giorno e all'orario dell'udienza di convalida; al fine di agevolare le operazioni preliminari alla celebrazione, qualora il Pubblico Ministero non intenda partecipare all'udienza di convalida lo comunicherà al Giudice che procede; il verbale delle operazioni sarà redatto dall'assistente di udienza, che lo sottoscriverà insieme al Giudice; le suddette disposizioni dovranno applicarsi anche allo svolgimento degli interrogatori successivi all'applicazione della custodia cautelare in carcere. L'eventuale partecipazione di un interprete all'udienza di convalida dovrà essere assicurata tramite collegamento dell'interprete stesso da remoto.

15. Le udienze fissate per il riesame delle misure cautelari reali ai sensi dell'art. 324 c.p.p. potranno svolgersi mediante collegamento da remoto, predisposto dal Presidente del Collegio ed in ogni caso i difensori e le parti aventi diritto a parteciparvi, al di là della facoltà di presentare memorie di cui all'art. 127 comma 2 c.p.p., potranno fare pervenire in cancelleria fino al giorno dell'udienza, a mezzo PEC, note scritte in alternativa alla comparizione personale all'udienza.
16. I magistrati o i presidenti dei Collegi disporranno quanto prima i rinvii, tendenzialmente a data successiva al 31/5/2020, tenendo conto delle specifiche esigenze di ciascun ruolo e delle peculiarità del singolo processo; la data di rinvio dovrà essere comunicata, a cura della Cancelleria, al PM ed alle parti private, tenendo conto che, nei procedimenti che non sono in prima udienza, sulla base degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, il rinvio dovrebbe essere notificato al PM ed ai soli difensori delle parti private. Dovranno essere tenuti in debita considerazione i tempi necessari per le nuove notificazioni delle citazioni avendo riguardo anche alle attuali, contingenti difficoltà dell' U.N.E.P.

Relativamente al personale amministrativo

17. Per il personale amministrativo del Tribunale continuano ad avere efficacia i presidi d'urgenza, i progetti individuali di smart working ed i piani di ferie concordati con il

Dirigente amministrativo, al fine di garantire la continuità dei servizi e nello stesso tempo fronteggiare il grave problema del Covid19.

Relativamente agli Uffici del Giudice di Pace.

18. Sono rinviate d'ufficio e fuori udienza tutte le fissate negli Uffici del Giudice di Pace di Siena e Montepulciano, salve le eccezioni di cui all'art. 83 comma 3 D.L. n. 19/2020, come precisato in relazione al settore civile e penale per le udienze fissate dinanzi al Tribunale.

Relativamente a tutta l'attività giurisdizionale.

19. Nel periodo indicato - 9.3.2020 - 15.4.2020 - sono sospesi tutti i termini previsti per il compimento di qualsiasi atto, nei procedimenti civili e penali; l'indicazione contenuta nell'art. 83 comma 2 DL n. 18/2030 ha un valore esemplificativo e non tassativo; sono sospesi, a differenza di quanto avviene per il periodo feriale, anche i termini per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito delle motivazioni; il che però non impedisce che detto deposito possa avvenire ugualmente anche durante il periodo di sospensione, dovendosi però utilizzare, ove possibile, il deposito da remoto. La relazione illustrativa al testo di legge chiarisce che la sospensione si riferisce a tutti procedimenti e non certo solo a quelli per i quali è stato disposto il rinvio dell'udienza ed inoltre prevede che valga anche al di là della pendenza del procedimento ed anche con riferimento agli atti introduttivi del giudizio. È prevista, infine, la sospensione dei termini per lo svolgimento di qualsiasi attività nei procedimenti di mediazione, negoziazione assistita, risoluzione stragiudiziale delle controversie.

20. Si fa espressa riserva di verificare, all'esito dell'interlocuzione prevista dall'art. 83 comma 6 D.L. n. 18/2020 con l'Autorità Sanitaria Regionale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e previa intesa con la sig.ra Presidente della Corte d'Appello di Firenze, la necessità di mantenere anche per il periodo compreso tra il 16 aprile ed il 30 giugno 2020 la vigenza delle misure precauzionali adottate con il presente decreto.

Si comunichi:

- Ai magistrati e al personale amministrativo
- Al Sig. Dirigente amministrativo
- Al Sig. Procuratore della Repubblica
- Alla sig.ra Presidente della Corte d'Appello di Firenze
- Alla Sig.ra Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena
- Alla settima commissione del C.S.M.

Siena, 24 marzo 2020

IL PRESIDENTE
(Dott. Roberto Carrelli Palombi)



